

Roma, 29 aprile 2004

Circolare n.40/2004

Oggetto: Privacy – Sistemi di controllo satellitare dei mezzi di trasporto – Esclusione dall’obbligo di notifica al Garante – Deliberazione n.1/2004 su G.U. n.81 del 6.4.2004.

Con la deliberazione indicata in oggetto il Garante della privacy ha escluso dall’obbligo della notificazione il trattamento dei dati che indicano la posizione geografica dei mezzi di trasporto effettuato esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto.

Come è noto, in base al Codice della privacy, il trattamento dei dati personali non deve essere notificato al Garante, tranne casi particolari (articolo 37 d.lgvo n.196/2003). Tra questi casi particolari rientra la localizzazione geografica di persone e oggetti effettuata con reti di comunicazione elettronica. Con la delibera in oggetto, peraltro, il Garante ha stabilito che la localizzazione geografica dei mezzi di trasporto - quando sia effettuata esclusivamente per garantire la sicurezza del trasporto - non costituisce un trattamento di dati personali suscettibile di recare pregiudizio agli interessati e quindi non deve essere notificato.

Ciò stante, le rilevazioni dei sistemi di controllo satellitare installati dalle imprese di trasporto sui camion per la prevenzione del fenomeno dei furti devono ritenersi escluse dall’obbligo di notifica. Circa l’eventuale conservazione delle suddette rilevazioni presso le aziende, la stessa dovrà essere coerente con lo scopo delle rilevazioni di garantire esclusivamente la sicurezza dei trasporti.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.39/2004
Allegato uno
D/n*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.81 del 6.4.2004 (fonte Guritel)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 31 marzo 2004

**Casi da sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante.
(Deliberazione n. 1).**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Delibera:

A) di sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera a) di tale disposizione:

a) i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Cio’ limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalita’ di tutela della salute o dell’incolumita’ fisica dell’interessato o di un terzo;

b) i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Cio’ sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica

di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;

2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:

a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffuse o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;

3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera c), i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:

a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;

b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;

4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera d), i trattamenti di dati personali:

a) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;

b) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire il profilo di un investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;

c) relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet;

5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera e), i trattamenti di dati sensibili effettuati:

a) al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;

b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;

c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti l'adesione alla medesima associazione o organizzazione;

6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera f), i trattamenti di dati personali:

a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;

b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l'interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l'interessato;

c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;

d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti, in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;

e) relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;

f) trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle operazioni e ai dati necessari all'esclusivo fine di prestare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali («confidi»);

B) di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il Presidente: Rodotà'

Il segretario generale
Buttarelli